



REGOLAMENTO

Norme e procedure del rapporto di avalimento tra il
Commissario di Governo per il contrasto al dissesto
idrogeologico nella Regione Molise e l'Ente Avvalso per
l'esecuzione delle progettazioni volte alla messa in
sicurezza del paese in relazione al rischio idrogeologico
nella Regione Molise

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia

DPCM 28 marzo 2024 n. 77

Sommario

Art. 1 -	Oggetto	3
Art. 2 -	Ente Avvalso.....	3
Art. 3 -	RUP	4
Art. 4 -	Durata	4
Art. 5 -	Oneri a carico dell'Ente Avvalso - Importo della progettazione - Economie.....	4
Art. 6 -	Spese ammissibili	4
Art. 7 -	Progettazione, verifica ed approvazione del progetto.....	5
Art. 8 -	Garanzie e contratti.....	5
Art. 9 -	Procedure di verifica, di controllo e di rimborso	5
Art. 10 -	Trasferimento delle risorse.....	6
Art. 11 -	Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG)	6
Art. 12 -	Monitoraggio	7
Art. 13 -	Rintracciabilità della documentazione originale.....	7
Art. 14 -	Chiusura del rapporto di avvalimento.....	7
Art. 15 -	Revoca del decreto di avvalimento.....	7
Art. 16 -	Accesso agli atti.....	8
Art. 17 -	Clausola di rinvio	8
Art. 18 -	Foro competente	8

Art. 1 - **Oggetto**

Il presente Regolamento definisce le norme tecnico-amministrative e regola i rapporti tra il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Molise (di seguito per brevità denominato semplicemente "Commissario") e l'Ente Avvalso per la progettazione volta alla messa in sicurezza del paese in relazione al rischio idrogeologico (di seguito per brevità denominato semplicemente "Ente Avvalso").

La finalità è quella di fornire agli Enti Avvalsi informazioni schematiche concernenti le procedure necessarie a dare compimento alle progettazioni.

Art. 2 - **Ente Avvalso**

Il Commissario individua l'Ente di cui avvalersi per l'esecuzione della progettazione in deroga all'attuazione a propria cura diretta e laddove ritenuto opportuno a suo insindacabile giudizio, tenuto anche conto sia dell'importo dell'intervento medesimo sia della capacità dell'Ente sul cui territorio esso ricade di garantirne la concludente esecuzione e realizzazione della progettazione mediante l'integrale e corretto espletamento delle relative funzioni ed attività tecniche ed amministrative, in attuazione del principio del risultato di cui all'art.1 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii. declinato in termini di rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, legalità, trasparenza, concorrenza, tempestività, miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo.

L'Ente Avvalso, d'intesa con il Commissario, garantisce l'espletamento delle seguenti funzioni:

- a) nomina il Responsabile Unico del Progetto (di seguito "RUP"), laddove non ancora nominato, che svolgerà le relative funzioni anche in nome e per conto del Commissario;
- b) affida i servizi di architettura e di ingegneria ai sensi della vigente normativa di settore;
- c) affida gli eventuali servizi accessori a quelli di architettura e di ingegneria ai sensi della vigente normativa di settore;
- d) acquisisce tutti i pareri o gli atti di assenso necessari;
- e) verifica, valida e approva la progettazione;
- f) provvede alla gestione ed alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dei sistemi ANAC;
- g) popola il sistema BDAP.
- h) comunica con cadenza bimestrale i dati richiesti per il monitoraggio dell'intervento.

Ove ritenuto necessario, il Commissario esercita, nei limiti definiti dalle norme istitutive della sua funzione, i poteri di deroga alle disposizioni vigenti.

Fermo restando quanto di competenza dell'Ente Avvalso resta inteso che il Commissario mantiene la titolarità dell'intervento e del procedimento amministrativo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le responsabilità per eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze e contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, ricadranno a termini di legge sui soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento.

Qualsiasi circostanza potenzialmente tale da generare gli oneri su menzionati deve, pertanto, essere comunicata al Commissario in tempo utile per l'adozione o per l'approvazione degli opportuni provvedimenti correttivi.

Per ciascun affidamento posto in essere l'Ente Avvalso è tenuto ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale apposita clausola con cui si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del codice civile nell'ipotesi in cui, nei confronti dell'imprenditore e dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata una misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis,353, 353 bis del codice penale.

L'Ente Avvalso è responsabile dell'esecuzione della progettazione relativa all'intervento e degli adempimenti disposti in sede di monitoraggio nelle sue fasi attuative, nel pieno rispetto della vigente normativa di settore e dei tempi disposti nel presente Regolamento.

L'Ente Avvalso solleva esplicitamente il Commissario da ogni controversia e dai conseguenti eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso derivanti da riserve, richieste, ecc., a qualsiasi titolo insorgenti, ivi inclusi possibili interessi per ritardato pagamento e/o altre pretese di indennizzi e di risarcimenti dovuti a terzi, nonché da obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli organi competenti, comunque connessi o conseguenti all'esecuzione dei lavori, sia nei confronti delle imprese che dei terzi.

L'Ente Avvalso solleva sin d'ora il Commissario da ogni responsabilità verso terzi, compreso l'Ente Avvalso medesimo, per l'inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

I rapporti interni tra l'Ente Avvalso e i terzi, i loro eventuali associati, delegati, consorzi e similari non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Commissario.

Art. 3 - **RUP**

Il RUP, oltre ai compiti e alle funzioni di cui alla vigente normativa di settore, avrà anche i seguenti compiti:

- a) curare, in ciascuna fase di attuazione della progettazione dell'intervento, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza al DIP presentato, alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione indicati nel cronoprogramma e nei sistemi di gestione e monitoraggio;
- b) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, comunicando all'avvio del procedimento eventuali modifiche necessarie al cronoprogramma;
- c) segnalare al Commissario eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione della progettazione;
- d) proporre l'indizione, ove competente, e comunque curare la partecipazione ai lavori della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., quando sia necessaria, utile od opportuna per acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

Il calcolo dell'incentivo di cui all'art. 45, all'Allegato I.7 e all'Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dovrà essere effettuato in conformità ai criteri della D.G.R. del Molise n. 86 del 31/03/2025 ed alle sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - **Durata**

Il rapporto di avvalimento decorre dall'emanazione del decreto commissariale di avvalimento e termina con l'approvazione del progetto.

Art. 5 - **Oneri a carico dell'Ente Avvalso - Importo della progettazione - Economie**

È fatto obbligo all'Ente Avvalso di provvedere alla progettazione dell'intervento in conformità al DIP presentato nella piattaforma ReNDiS e alla valutazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale, e nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e alla normativa di settore.

L'importo complessivo per la progettazione dell'intervento è quello massimo assegnato al Commissario, compreso, quindi, ogni onere preordinato, conseguente e connesso.

Contestualmente all'affidamento dei servizi tecnici l'Ente Avvalso trasmette al Commissario copia del provvedimento contenente il quadro economico rideterminato.

Le economie a qualsiasi titolo maturate saranno accertate dal RUP a chiusura della progettazione.

Art. 6 - **Spese ammissibili**

Nell'ambito dell'importo di finanziamento, sono ammissibili tutte le spese relative alla progettazione dell'intervento.

Esse devono essere:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di contratti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non sono ammissibili le spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.

Art. 7 - *Progettazione, verifica ed approvazione del progetto*

Il Commissario è titolare del procedimento di autorizzazione del progetto.

L'Ente Avvalso provvederà ad espletare le attività di progettazione e quelle di verifica e di validazione, e alla determinazione dei relativi corrispettivi, mediante personale interno al proprio organico ovvero mediante affidamento a professionisti esterni.

La progettazione dovrà essere articolata nei livelli e nei contenuti di cui alla vigente normativa di settore.

L'Ente Avvalso ha l'onere di acquisire tutti gli atti di assenso previsti nelle vigenti norme per l'esecuzione dell'intervento in relazione agli obblighi, oneri e vincoli su di esso gravanti, con riferimento in particolare agli espropri, alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, etc., che restano di competenza delle autorità di cui alle norme vigenti.

L'Ente Avvalso, completato ogni livello di progettazione e prima di procedere alla relativa approvazione in nome e per conto del Commissario, deve acquisire dal Commissario apposito parere di coerenza con le finalità dell'intervento.

A tale scopo il RUP trasmette all'ufficio del Commissario gli elaborati di progetto, in formato digitale, corredati da una relazione che attesti la completezza della progettazione nonché la coerenza e la completezza del quadro economico, allegando tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni acquisite nella fase procedimentale appena conclusa.

Per il progetto esecutivo, oltre alla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessa in occasione delle precedenti approvazioni, il RUP trasmette il verbale di verifica redatto in contraddittorio con il progettista, la relazione di validazione redatta ai sensi della vigente normativa di settore.

Il Commissario esamina la documentazione trasmessa e, ottenuti dall'Ente Avvalso gli eventuali chiarimenti, modifiche e/o integrazioni richieste, esprime il parere di coerenza di cui sopra.

L'Ente Avvalso procederà all'approvazione del livello progettuale, trasmettendo al Commissario copia del progetto e del provvedimento di approvazione.

Art. 8 - *Garanzie e contratti*

Tutti i contratti, ancorché resi in forma di convenzioni, disciplinari d'incarico, ordini o altro, devono riportare il CUP e il CIG di affidamento, nonché prevedere tutte le garanzie stabilite per legge e/o disposte nei documenti di gara e contrattuali, secondo la vigente normativa di settore.

Art. 9 - *Procedure di verifica, di controllo e di rimborso*

Con il Decreto commissariale di Avvalimento, con allegato il presente Regolamento, l'Ente Avvalso accetta incondizionatamente le forme di controllo previste nel Sistema di Gestione e Controllo per il finanziamento specifico, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e i controlli *in loco*.

Controlli e verifiche potranno inoltre essere svolti, anche a campione, nel corso dell'esecuzione della progettazione

Il riferimento alle forme di controllo di cui al 1° cpv. si intende effettuato in conformità a quelle vigenti, comprensive delle modificazioni e delle integrazioni intervenute successivamente alla relativa emanazione, senza necessità di

apportare modificazioni espresse.

Ad avvenuta accettazione del Decreto commissariale di avvalimento l'Ente Avvalso dovrà inviare alla Struttura commissariale la documentazione necessaria per espletare le attività di controllo sulle procedure.

Tali verifiche sono effettuate dalla Struttura commissariale che svolge nello specifico anche il ruolo di centro di responsabilità delle attività dei controlli di 1° livello, garantendo la separazione delle funzioni e la terzietà, anche attraverso idonea struttura dedicata indipendente.

Art. 10 - *Trasferimento delle risorse*

Le somme assegnate dal Dipartimento Casa Italia con il DPCM 28 marzo 2024 n. 77, per il finanziamento delle progettazioni sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Molise, secondo le modalità descritte all'art. 7 del citato DPCM:

- la prima quota pari al 70% dell'importo complessivo assegnato alla Regione Molise (già riversata nelle contabilità speciale);
- il restante 30% dell'importo complessivo assegnato alla Regione Molise entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda che attesti la liquidazione, delle spese sostenute per i rispettivi progetti in misura non inferiore all'80 per cento della precedente anticipazione (70%), attraverso il sistema BDAP.

Tenuto conto delle già menzionate modalità di trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale, le procedure di erogazione del contributo alla progettazione agli Enti Avvalsi, che avranno provveduto all'implementazione nel sistema BDAP, sono così definite:

- una prima quota, pari al 70% dell'importo finanziato, è trasferita all'Ente Avvalso in un'unica soluzione per le attività di progettazione, previa approvazione del quadro economico e cronoprogramma dei servizi tecnici da parte dell'Ente Avvalso e dell'affidamento dei servizi tecnici e aggiornamento del sistema BDAP;
- la seconda quota, pari al saldo, dopo la ricezione da parte del Commissario di Governo del saldo da parte del Dipartimento Casa Italia, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente Avvalso e al caricamento delle informazioni necessarie nel sistema della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Le spese sostenute e da sostenere relativamente alle procedure gravanti sull'intervento saranno trasferite all'Ente Avvalso previa domanda di rimborso.

Per liquidare le spese a favore dell'Ente Avvalso quest'ultimo dovrà inviare alla Struttura commissariale la seguente documentazione:

Per la prima quota:

- domanda di rimborso
- approvazione quadro economico e cronoprogramma
- provvedimento di affidamento dei servizi tecnici con i relativi disciplinari di incarico

Per la seconda quota di saldo:

- domanda di rimborso
- scheda di rendicontazione
- provvedimenti di liquidazione e fatture analitiche o dei documenti giustificativi contabili contenenti il CUP ed il CIG specifico dell'affidamento
- mandati quietanzati, ove disponibili, emessi per il pagamento delle fatture analitiche (o equipollenti)

L'attuazione dell'intervento è costantemente monitorata al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dell'avanzamento procedurale, fisico e di risultato.

Art. 11 - *Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG)*

Ad ogni intervento è associato un codice CUP.

Il CUP e il CIG devono essere evidenziati e richiamati in tutta la documentazione amministrativa e contabile concernente

l'intervento.

Restano immutati tutti gli ordinari adempimenti e le responsabilità del RUP disposti nella normativa vigente e, in particolare, quelli relativi alla trasmissione di tutte le informazioni all'A.N.A.C. e all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici ai sensi di quanto disposto nella vigente normativa di settore e delle disposizioni impartite dalla medesima ANAC.

Art. 12 - **Monitoraggio**

Il RUP alimenta il sistema di monitoraggio nel rispetto delle esigenze informative concernenti la fonte finanziaria. L'inserimento degli aggiornamenti sarà effettuato a ciclo continuo ed aperto secondo le modalità e procedure delle piattaforme digitali dedicate.

Art. 13 - **Rintracciabilità della documentazione originale**

L'Ente Avvalso ha l'obbligo di assicurare la rintracciabilità, presso la propria sede, della documentazione originale inviata al Commissario e alla Struttura commissariale; qualsivoglia modifica di sede dev'essere comunicata tempestivamente al Commissario e alla Struttura commissariale.

Art. 14 - **Chiusura del rapporto di avalimento**

Il rapporto di avalimento termina con l'emanazione del decreto di chiusura dell'intervento.

Art. 15 - **Revoca del decreto di avalimento**

L'Ente Avvalso è obbligato, per la realizzazione dell'intervento finanziato, ad attenersi ai tempi individuati nel cronoprogramma, che decorrono dalla data di assegnazione delle risorse.

Il mancato rispetto dei termini disposti nel cronoprogramma, o il parziale utilizzo del finanziamento, verificato attraverso il sistema di monitoraggio, determina la revoca totale o parziale dell'avalimento.

Il Commissario si riserva, altresì, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge, di esercitare la facoltà di revocare l'avalimento nei seguenti casi:

- ✚ grave violazione della normativa inerente alla gestione di una o più attività oggetto di avalimento;
- ✚ variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri di ammissibilità definiti;
- ✚ inadempienza totale o parziale, per ritardata esecuzione dei servizi, o in presenza di carente o deficiente conduzione degli stessi o per l'insorgenza di un interesse pubblico, ad insindacabile giudizio del Commissario e senza che l'Ente Avvalso possa eccepire o reclamare pagamenti, indennità o risarcimenti.

Il Commissario ha inoltre la facoltà ed il diritto di:

- ✚ modificare le condizioni di avalimento, dandone tempestiva comunicazione all'Ente Avvalso, in ragione delle eventuali variazioni apportate dalle competenti amministrazioni statali e regionali di riferimento;
- ✚ adottare i provvedimenti necessari per la temporanea riacquisizione delle somme erogate in favore dell'Ente Avvalso in ipotesi di evidente disparità tra l'entità della erogazione effettuata e l'avanzamento;
- ✚ verificare in qualsiasi momento, anche facendo ricorso al controllo sostitutivo, la corretta ed integrale destinazione delle somme erogate ai fini prefissati nonché gli adempimenti degli obblighi previsti ai fini di assicurare la prosecuzione dell'intervento, anche in vista dell'adozione di eventuali provvedimenti in caso di riscontrate irregolarità o difformità delle opere da realizzare;
- ✚ fissare l'obbligo per l'Ente Avvalso, in caso di revoca disposta dal Commissario, di rimborsare integralmente le somme erogate per effetto dell'avalimento non ancora utilizzate.

Art. 16 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti è esercitabile nei confronti dei soggetti competenti all'adozione dei relativi atti.

Art. 17 - Clausola di rinvio

È fatto rinvio, per quanto non disposto nel presente Regolamento, alla vigente normativa di settore, alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre fonti normative vigenti in materia, nonché a tutte le disposizioni impartite dai competenti organi statali e regionali.

Tale rinvio si intende effettuato ai testi vigenti, comprensivi delle modificazioni e delle integrazioni intervenute successivamente alla relativa emanazione, senza necessità di apportare modificazioni espresse.

Art. 18 - Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Commissario e l'Ente Avvalso dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal uopo l'Ente Avvalso, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa al Commissario che provvederà a darvi seguito entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della notifica.

L'Ente Avvalso non potrà di conseguenza adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Qualora il tentativo di risoluzione dovesse risultare vano le parti convengono che competente a dirimere ogni eventuale controversia tra il Commissario e l'Ente Avvalso sarà il Foro di Campobasso.

Il Commissario di Governo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82

Per integrale accettazione in ogni sua parte

L'Ente Avvalso

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82